

Decreto Ministeriale 9 marzo 1982 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 80).

Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1981 concernente la costituzione del comitato per lo studio preliminare e l'elaborazione delle norme volte allo snellimento e all'unificazione delle procedure concernenti gli adempimenti in materia di registro delle ditte;

Visto l'elaborato predisposto dal citato comitato in esito ai propri lavori;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati;

Decreta:

Articolo 1

Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali.

Sono assoggettati allo stesso obbligo gli esercenti attività agricole con esclusione di quelli colpiti da imposta su reddito delle persone fisiche per soli redditi agrari.

Le camere provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle imprese che non hanno presentato denuncia o l'hanno presentata irregolarmente, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.

Articolo 2

Per le società e le sedi secondarie soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630, decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e il relativo adempimento fa carico agli amministratori.

Per le società indicate dall'art. 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci.

Per le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare e il termine di trenta giorni decorre dall'inizio dell'attività.

Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle società e delle imprese individuali, compresa la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine per la denuncia delle modificazioni al registro delle ditte decorre dalla data di tale iscrizione.

Per gli atti delle società indicate dall'art. 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891, soggetti a registrazione, il termine per la denuncia delle modificazioni al registro delle ditte decorre dalla data di tale registrazione.

La cessazione dell'attività di cui all'art. 1 deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avviene.

L'avvenuta cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata entro trenta giorni dalla data del decreto del tribunale di cancellazione da detto registro.

Le modificazioni del numero degli addetti devono essere denunciate con le modalità previste dall'art. 12.

Articolo 3

Gli amministratori, i procuratori, gli institori e i liquidatori devono depositare le loro firme autografe. Il termine di 30 giorni decorre dalla data della nomina; per gli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.

Gli obblighi alle denunce di iscrizione debbono provvedere al deposito delle loro firme autografe contestualmente alla presentazione delle denunce stesse.

Articolo 4

Le denunce di iscrizione delle imprese individuali devono comprendere le seguenti indicazioni:

- a) ditta ed eventuale insegna;
- b) data di inizio dell'attività;
- c) ditta alla quale è eventualmente subentrata;
- d) sede principale, sedi secondarie e altre unità locali;
- e) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale dell'imprenditore;
- f) eventuale limitazione della capacità di agire dell'imprenditore e suoi rappresentanti legali;
- g) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale dei procuratori e degli institori, con l'indicazione dei poteri loro conferiti;

- h) attività esercitata con l'indicazione di quella prevalente, precisando i principali prodotti fabbricati o commerciali e le prestazioni di servizi;
- i) numero degli addetti distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;
- l) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinata;
- m) data e firma dell'obbligato alla denuncia.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

- 1) relative alla ditta: le indicazioni di cui alle lettere a), e), f) e g) del precedente comma e la sede;
- 2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere h), i), l) e m) del precedente comma e le persone delegate alla firma.

Alla denuncia deve essere allegata copia autentica delle eventuali procure con l'indicazione della loro durata.

Articolo 5

Le denunce di iscrizione delle società soggette alla iscrizione nel registro delle imprese devono comprendere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale e numero di codice fiscale;
- b) tipo della società;
- c) estremi dell'atto costitutivo e dati relativi alla iscrizione nel registro delle imprese;
- d) data di inizio e tipo dell'attività effettivamente iniziata con l'indicazione di quella prevalente precisando i principali prodotti fabbricati o commerciati e le prestazioni di servizi;
- e) sede, sedi secondarie e altre unità locali, durata della società e scadenza degli esercizi sociali;
- f) ditta o società alla quale è eventualmente subentrata;
- g) oggetto sociale;
- h) capitale deliberato, sottoscritto e versato;
- i) per le società di persone, cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale nonché l'ammontare della quota di partecipazione di tutti i soci;
- l) numero e valore nominale delle azioni;
- m) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale della persona munita di poteri di amministrazione e di rappresentanza, dei procuratori e degli institori, con la indicazione dei poteri loro conferiti. Durata delle cariche e delle procure;
- n) numero degli addetti distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;
- o) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinato;
- p) data e firma degli obblighi alla denuncia.

Le indicazioni di cui alle lettere d) ed o) devono essere comprese nella denuncia nel caso che l'attività sia già iniziata. Qualora non sia ancora iniziata ne deve essere fatta denuncia entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

- 1) relative alla società: le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), g), h), m) del primo comma del presente articolo e la sede;
- 2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere d), n), o), p) del primo comma del presente articolo e le persone delegate alla firma.

Alle denunce deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo completo dei dati relativi alla iscrizione nel registro delle imprese, annotati a cura del notaio o della cancelleria del tribunale e copia autentica delle eventuali procure.

Articolo 6

Le denunce di iscrizione delle società di cui all'art. 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891, devono comprendere le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale, eventuale insegna e numero di codice fiscale;
- b) estremi dell'atto costitutivo con i dati della registrazione;
- c) data di inizio dell'attività esercitata con l'indicazione di quella prevalente precisando i principali prodotti fabbricati o commerciati e le prestazioni di servizi;
- d) sede principale, sedi secondarie e altre unità locali;
- e) ditta o società alla quale è eventualmente subentrata;
- f) oggetto sociale;
- g) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale di tutti i soci, dei procuratori ed institori, con l'indicazione dei poteri loro conferiti;
- h) eventuali limitazioni della capacità di agire dei soci e loro rappresentanti legali;
- i) ammontare della quota di partecipazione dei soci;

- l) numero degli addetti, distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;
- m) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinato;
- n) data e firma di tutti i soci.

Le indicazioni di cui alle lettere c) ed m) devono essere comprese nella denuncia nel caso che l'attività sia già iniziata. Qualora non sia ancora iniziata ne deve essere fatta denuncia entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

- 1) relative alla società: le indicazioni di cui alle lettere a), b), f), g), h) del primo comma del presente articolo e la sede;
- 2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere c), l), m) del primo comma del presente articolo, le persone delegate alla firma e la data e firma del denunciante.

Alla denuncia deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo debitamente registrato e copia autentica delle eventuali procure con l'indicazione della loro durata.

Articolo 7

Le imprese costituite all'estero con sedi secondarie o altre unità locali in Italia hanno l'obbligo di presentare la denuncia con le indicazioni previste negli articoli precedenti. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli enti pubblici, enti morali, associazioni o altre organizzazioni che svolgono una delle attività di cui all'art. 1.

Articolo 8

Alla denuncia di inizio dell'attività subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative, o a preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri deve essere allegata la relativa documentazione.

Per le denunce inerenti ad attività soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative rilasciate dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri tenuti dalla stessa camera, nessuna documentazione è dovuta dal denunciante ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

Nell'indicazione della sede, del domicilio e del domicilio fiscale, oltre al comune debbono essere specificati la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale.

Articolo 9

La documentazione relativa alla istituzione di una sede secondaria o di un'altra unità locale in provincia diversa da quella della sede principale deve essere presentata unitamente alla denuncia e al deposito delle firme, sia alla camera della provincia ove si trova la sede principale sia a quella della provincia ove è ubicata la sede secondaria o l'altra unità locale.

Le camere interessate provvederanno immediatamente a fornirsi reciproca comunicazione delle avvenute denunce specificandone gli elementi più rilevanti.

Anche le modificazioni nello stato di fatto o di diritto delle sedi secondarie o delle altre unità locali debbono essere denunciate, oltre che alle camere competenti per territorio, alla Camera della provincia dove si trova la sede principale.

Quest'ultima deve comunicare alle camere delle provincie dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali, per l'aggiornamento dei registri delle ditte, le modificazioni intervenute negli elementi più rilevanti riguardanti l'impresa.

Articolo 10

é abrogato il terzo comma dell'art. 41 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Articolo 11

In caso di omissione o ritardo nella presentazione delle denunce si applica la sanzione di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 630. é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione dell'infrazione.

Le denunce che non contengono tutte le indicazioni e la documentazione prescritte debbono essere completate dal denunciante a richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Qualora il denunciante non vi ottemperi, la denuncia incompleta è considerata come non presentata e si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630.

Articolo 12

Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle Camere.

Le imprese sono tenute a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle Camere per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati e per sede principale, sedi secondarie ed altre unità locali.

Articolo 13

Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura collegata mediante rete di informatica ad altre Camere, rilascia certificati relativi ai registri, ruoli, albi ed elenchi degli altri enti camerali collegati.

I certificati di cui al precedente comma debbono recare l'indicazione che sono rilasciati in base alle informazioni inserite nell'archivio centralizzato della rete di informatica e la menzione del registro, ruolo, albo od elenco della camera cui le informazioni stesse si riferiscono.

A ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è fatto obbligo di inibire il rilascio di certificazioni da parte delle altre camere per le posizioni che non siano state aggiornate con l'inserimento dei relativi dati nell'archivio centralizzato della rete di informatica.

Le norme di questo articolo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.